

REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO DI POSTI DI RUOLO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure per il finanziamento, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di posti di ruolo di professore di prima e di seconda fascia presso l'Università della Tuscia da parte di soggetti pubblici e privati.

Art. 2

(Tipologie di chiamata)

1. La chiamata può essere effettuata secondo le seguenti procedure:

- a) procedura di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010;
- b) procedura di cui all'art. 24, comma 6, della legge 240/2010.

Art. 3

(Finanziamento e garanzie)

1. Soggetti pubblici e privati possono manifestare l'interesse a finanziare, anche a titolo di liberalità, un posto di professore di ruolo ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento, impegnandosi ad erogare segnatamente i seguenti importi:

- a) l'importo pari alla retribuzione, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante per i primi quindici anni al soggetto che verrà reclutato, in base alle tabelle ministeriali vigenti al momento della sottoscrizione della convenzione; nel caso in cui la procedura utilizzata sia quella relativa all'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, il finanziamento sarà parametrato alla differenza di costo tra il nuovo ruolo di inquadramento e quello di provenienza;
- b) l'importo relativo agli eventuali ulteriori costi, da determinarsi all'atto della effettiva copertura del posto di ruolo, legati alla posizione già ricoperta dal professore o ricercatore all'atto della nomina, se già in servizio presso l'Ateneo, o a modifiche della normativa intervenute tra la stipula della convenzione e l'effettiva assunzione in ruolo, ovvero che scaturiscono dall'applicazione delle norme in materia di incrementi stipendiali del personale docente.

2. Il pagamento dell'importo di cui al comma 1 può avvenire in un'unica soluzione o su base annuale, con corresponsione entro il 15 dicembre dell'anno precedente.

3. Il finanziatore deve consegnare all'Ateneo idonea fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta di importo corrispondente all'intero finanziamento proposto. La fideiussione deve contenere in maniera esplicita l'impegno del garante a pagare all'Università l'importo dovuto alle scadenze concordate, senza eccezione alcuna, senza beneficio di escussione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, limitatamente agli enti pubblici e alle fondazioni bancarie di comprovata solvibilità, e sulla base di idonea documentazione, comprensiva di atto formale a garanzia delle obbligazioni assunte, può autorizzare, con delibera motivata e acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, la sottoscrizione della convenzione o atto notarile di liberalità anche in assenza delle garanzie di cui al comma precedente.
5. La fideiussione e l'atto del soggetto pubblico devono contenere la clausola che gli importi garantiti saranno adeguati nella misura necessaria a far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e fiscali.

Art. 4

(Procedura di istituzione del posto)

1. Il Consiglio di Dipartimento interessato, con delibera motivata, propone agli Organi di Governo l'istituzione del posto, in coerenza con la programmazione didattica e nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutamento, di incompatibilità e di conflitto di interessi.
2. La delibera di cui al comma 1 stabilisce:
 - la categoria del posto di ruolo di professore (I o II fascia)
 - il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare
 - la tipologia di procedura di chiamata ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento
 - il soggetto/i finanziatore/i pubblico o privato
 - gli eventuali rapporti economici preesistenti con il/i soggetto/i finanziatore/i
 - le modalità di finanziamento.
3. Alla delibera di cui al comma 2 devono essere allegati:
 - i) la lettera di intenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, che esplicita l'interesse alla convenzione, anche a titolo di liberalità;
 - ii) lo schema di convenzione da stipulare con il/i soggetto/i finanziatore/i o, in alternativa, lo schema dell'atto notarile di erogazione liberale ai sensi dell'art.782 del codice civile
4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato per quanto di competenza, delibera in ordine alla proposta del Dipartimento di finanziamento e di conseguente istituzione del posto sulla base

dell'interesse dell'Ateneo allo sviluppo della didattica e della ricerca nello specifico settore scientifico-disciplinare e, in caso di approvazione, dà mandato al Rettore di sottoscrivere la convenzione o l'atto notarile di erogazione liberale.

5. Dopo la sottoscrizione della convenzione o dell'atto notarile di cui al comma 4, sono avviate le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento nel rispetto della normativa statale vigente, del Codice Etico e dei regolamenti interni.

6. Là dove per qualunque causa il docente venga a cessare dal servizio, concludendo il proprio rapporto con l'Università della Tuscia anticipatamente il soggetto finanziatore ha diritto alla restituzione della quota parte residua dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto ancora eventualmente spettante al docente dalla cessazione del rapporto di lavoro alla scadenza naturale del contratto di erogazione liberale.

7. Nel caso, invece, in cui il pagamento di cui all'art. 3, comma 2, sia previsto su base annuale, il contratto si risolve di diritto, senza effetto retroattivo tra le parti, a far data dalla anticipata cessazione del rapporto di lavoro tra il docente e l'Ateneo. I relativi ratei dell'erogazione liberale, con scadenza successiva alla intervenuta cessazione anticipata del rapporto di lavoro, non sono più dovuti dal soggetto finanziatore, che non ha diritto alla restituzione di quanto già versato, né può pretendere un indennizzo a qualunque titolo.

Art. 5

(Procedura concorsuale)

1. Nell'ambito delle procedure di chiamata di cui all'art. 2, le commissioni di concorso, nominate nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti in materia, non possono includere commissari la cui indipendenza possa essere influenzata da conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate, dirette o indirette, con il soggetto finanziatore o che rivestano cariche di qualsiasi natura all'interno del soggetto finanziatore, o che abbiano, con chi riveste tali cariche, un rapporto di parentela, coniugio, convivenza o affinità entro il quarto grado. Ciascun commissario dovrà autocertificare l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

2. Alle procedure di reclutamento non possono partecipare candidati che siano stati alle dipendenze del soggetto finanziatore negli ultimi 10 anni o che rivestano cariche di qualsiasi natura all'interno del soggetto finanziatore, o che abbiano, con chi riveste tali cariche, un rapporto di parentela, coniugio, convivenza o affinità entro il quarto grado. I candidati, all'atto della domanda di

partecipazione alla procedura concorsuale, dovranno autocertificare l'assenza di tali situazioni di conflitto d'interesse mediante apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione del Rettore.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento di Ateneo di cui all'art.1, c.12 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e sul finanziamento dei posti di ruolo di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di cui al D.R.746/08 del 30 luglio 2008.